

COMUNE DI BASIGLIO

Città Metropolitana di Milano

REVISORE DI CONTI

Verbale n. 9 - Parere Piano del fabbisogno di personale 2024/2026 (sottosezione 3.3 Piano integrato di attività e organizzazione)

Il Revisore Unico dott. Stefano Belloni, giusta nomina disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022;

Visti:

l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle

esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Dato atto che il piano triennale del fabbisogno di personale è, ai sensi dell'art.6 DL 80/2021, contenuto nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), nella sottosezione 3.3;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026";

Verificato che la suddetta proposta ha dato applicazione a:

- articolo 33, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 convertito nella Legge 58/2019 in materia di calcolo delle capacità assunzionali degli Enti pubblici: dal quale si evidenzia che il Comune di Basiglio rientra tra gli *enti virtuosi* con una incidenza nel rapporto Spesa di personale 2018/media entrate correnti 2020/2021/2022 pari al **23,15%** (cfr. art.4 comma 1 Tabella 1 D.L.34/2019: Comune di Basiglio appartiene alla fascia demografica "e" il cui valore soglia è 26,90%);
- D.P.C.M. attuativo del 17/04/2020 che ha introdotto, con decorrenza 20/04/2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale;

Considerato che quanto proposto in delibera è in linea con i vigenti vincoli in materia di assunzione di personale;

Dato atto, altresì, che quanto previsto nel piano assunzionale per il triennio 2024/2026 è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai responsabili competenti ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs 267/2000,

Tutto ciò premesso,

IL REVISORE UNICO

ACCERTA che la proposta di deliberazione in oggetto rispetta le norme vigenti in materia di programmazione di spesa di personale e RILASCIA il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026".

Gallarate, 17/04/2024

IL REVISORE UNICO

Dott. Stefano Belloni

(documento firmato digitalmente)